

Le nuove disposizioni in materia di definizione della condizione di disabilità

Come abbiamo già annunciato prima, il **Decreto legislativo 62/2024** si occupa in particolare di dare una definizione della condizione di disabilità e delle procedure di accertamento di tale condizione con una revisione dei processi valutativi di base volti a una valutazione multidimensionale, necessaria per la predisposizione di un progetto di vita personalizzato e partecipato.

Si tratta di una riforma prevista dal PNRR (Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore”) avente l’obiettivo di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità “...rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. Il decreto introduce cambiamenti significativi nella valutazione e nell’assistenza delle persone con disabilità.”

In sintesi il decreto prevede le seguenti misure:

- una nuova definizione di disabilità;
- la valutazione di base;
- l’accomodamento ragionevole;
- il progetto di vita individuale;
- la libertà di scelta sul luogo di abitazione e la continuità dei sostegni;
- l’unità di valutazione multidimensionale e la valutazione multidimensionale;
- il Fondo per l’implementazione dei progetti di vita;
- l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e del SIUSS per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.

Dipartimento per il programma di Governo - Focus: Politiche in materia di disabilità

L’obiettivo che il decreto mira a raggiungere, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è il “pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all’accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di autodeterminazione e di non discriminazione.”

Gli articoli 3 e 4 contengono addirittura delle **modifiche alla Legge 104 del 1992** in quanto introducono **nuove definizioni di disabilità** per superare la precedente terminologia obsoleta e potenzialmente discriminatoria.

Infatti, sostituiscono:

- il riferimento ai “portatori di handicap” con “**persone con disabilità**”;
- la categoria di “handicap in situazione di gravità” (o di “disabile grave”) con la categoria di “**persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo**”.

“Si specifica che il sostegno di tipo non intensivo può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno di tipo intensivo è di livello elevato o molto elevato. Anche tali tipologie e livelli sono stabiliti mediante la valutazione di base, che verrà descritta di seguito. Il sostegno deve essere di tipo intensivo qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le necessità di prestazioni in favore delle persone con disabilità sono determinate anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle ter Artt. 11 e 12 (Classificazione ICF ed ICD).”

Si precisa che il Decreto 62 stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, nella valutazione di base venga utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health), da applicarsi congiuntamente all'ultima versione della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità (ONU).

Per quanto riguarda l'“accomodamento ragionevole”, si stabilisce che, qualora l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, “l'accomodamento ragionevole consiste nelle modifiche e negli adattamenti necessari e appropriati che non impongano alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti civili e sociali. Pertanto, all'accomodamento ragionevole si deve ricorrere esclusivamente in via sussidiaria e allorquando il diritto non sia pienamente esercitabile in concreto...”

E ancora: “La facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta, spetta alla persona con disabilità, all'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, al tutore, all'amministratore di sostegno se dotato dei poteri.”